

REGOLAMENTO
ENTRATE PATRIMONIALI
E TRIBUTARIE

ARTICOLO 1	Oggetto e scopo del regolamento.
ARTICOLO 2	Limiti alla potestà regolamentare.
ARTICOLO 3	Individuazione delle entrate.
ARTICOLO 4	Determinazione aliquote e tariffe.
ARTICOLO 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
ARTICOLO 6	Forme di gestione delle entrate.
ARTICOLO 7	Soggetti responsabili delle entrate.
ARTICOLO 8	Attività di verifica e controllo.
ARTICOLO 9	Poteri ispettivi.
ARTICOLO 10	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.
ARTICOLO 11	Rateizzazioni.
ARTICOLO 12	Sanzioni ed interessi.
ARTICOLO 13	Compensazione di entrate.
ARTICOLO 14	Compensazione tra crediti e debiti
ARTICOLO 15	Forme di riscossione.
ARTICOLO 16	Rimborsi.
ARTICOLO 17	Tutela giudiziaria.
ARTICOLO 18	Autotutela.
ARTICOLO 19	Disposizioni finali.

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere, e tributaria in particolare, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2

Limiti alla potestà regolamentare.

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ARTICOLO 3

Individuazione delle entrate.

1 Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2 Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

3 Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ARTICOLO 4

Determinazione aliquote e tariffe.

1 Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2 Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione legislativa), e possono essere variate in diminuzione o in aumento per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

3 Le tariffe ed i corrispettivi per la fruizione di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità con la disciplina generale ed ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1 Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.

2 Il perdurare di situazioni di morosità nei confronti dell'Ente da parte di contribuenti o utenti di beni e servizi comporta per gli stessi e per i componenti del medesimo nucleo familiare convivente la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste per tributi e tariffe comunali, fino all'estinzione dei debiti.

ARTICOLO 6

Forme di gestione delle entrate.

1 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al citato articolo 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o, fino al 31/12/2010, alle nuove società costituite ai sensi dell'art.3 c.24 della Legge 2 dicembre 2005, n.248.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con le competenze di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate.

1. La responsabilità delle entrate compete ai singoli responsabili della gestione dei servizi. Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità diretta in capo ad uno specifico funzionario o capo ufficio.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al

responsabile dell'entrata stessa, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate previo esame della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ARTICOLO 8

Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono alla trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'idonea documentazione (ruoli, liste di carico, contratti ed altri atti amministrativi) in base alla quale questo dovrà effettuare la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti delle singole entrate; provvedono altresì al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge N. 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge e/o dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
5. In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

ARTICOLO 9

Poteri ispettivi.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto

che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

ARTICOLO 11

Rateizzazioni.

1. Le somme dovute dai contribuenti, a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate mensili quando la somma dovuta supera gli € 515,00. Resta fermo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Il pagamento delle somme dovute dai debitori, a seguito di procedura di riscossione coattiva, possono essere dilazionate previa specifica istanza scritta. Possono essere altresì dilazionate le somme dovute da soggetti che usufruiscono di beni e servizi comunali (entrate extratributarie), anche a seguito di procedure di riscossione coattiva.
3. Può essere disposta la rateizzazione altresì, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate se trattasi di persona fisica, o in caso di temporanea obiettiva difficoltà se trattasi di imprese. Le condizioni economiche disagiate devono essere autocertificate dall'interessato (persona fisica o legale rappresentante dell'impresa), ai sensi del DPR 445/2000, precisando la composizione del nucleo familiare, la condizione occupazionale del richiedente e il reddito complessivo familiare o le eventuali altre condizioni economiche sfavorevoli che non consentano l'assolvimento del debito.
4. La richiesta di rateizzazione può essere accolta a partire dall'importo minimo di € 250,00, salvo quanto previsto al comma 1. Per importi inferiori la rateizzazione non è ammessa, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. Gli importi delle singole rate non possono essere inferiori a € 50,00. L'importo della 1^a rata è dato dalla somma della rata stessa, più le spese di procedura, se dovute. Il numero massimo di rate mensili ammissibili è determinato in 12, in modo che il debito sia estinto in un anno, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.

5. L'importo della prima rata va versato entro la data di scadenza indicata nel provvedimento. In caso di omesso versamento anche di una singola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza suddetta.

ARTICOLO 12 **Sanzioni ed interessi.**

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata dal tasso di interesse legale vigente.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 13 **Compensazione di entrate.**

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) L'entrata oggetto di compensazione;
 - c) La somma dovuta al lordo della compensazione;
 - d) I riferimenti dei versamenti della maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
4. E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

ARTICOLO 14 **Compensazione tra crediti e debiti.**

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

2. Il soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

3. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

4. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

ARTICOLO 15 **Forme di riscossione.**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune.

2. In via generale e ferma restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

c) giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

In relazione alla riforma della riscossione prevista dalla Legge 2/12/2005, n. 248 la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene ordinariamente, salvo diversa determinazione dell'Ente, con la procedura di ingiunzione prevista dal R.D. 14/04/1910 n. 639 eseguita dalla nuova società costituita ai sensi dell'art. 3 c. 24 della Legge citata o direttamente dall'Ente.

4. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 10,33, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

ARTICOLO 16 **Rimborsi.**

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.

4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.

5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.

6. Se non diversamente previsto nel regolamento di gestione della singola entrata, sono dovuti rimborsi in caso di interruzione temporanea di servizi per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

7. Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

ARTICOLO 17 **Tutela giudiziaria.**

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica o nominare legale.

2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

ARTICOLO 18 **Autotutela.**

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto, o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:

- Doppia imposizione;
- Errore di persona;
- Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- Errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
- Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- Errore del contribuente facilmente riconoscibile.

3. Per quanto riguarda le entrate tributarie si rinvia alle disposizioni all'apposito regolamento per l'applicazione del potere di autotutela.

ARTICOLO 19
Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI MERI'

Verbale n. 05/2014

Nell'anno 2014 il giorno 03 settembre alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Meri, Ufficio Finanziario, è presente la D.ssa Maria Spinella, nominata Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 dell'01/09/2014.

Sullo schema di proposta avente per oggetto "Approvazione Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie", ai sensi dell'art. 239, comma 1 punto 7, del T.U.E.L.:


- analizzato, in particolare, il contenuto della bozza regolamentare e ritenuto conforme alla normativa di riferimento;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie, come da proposta di delibera del Consiglio Comunale sottoposta alla sottoscritta.

Meri', li 03/09/2014

Il Revisore dei Conti
(D.ssa Maria Spinella)





COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.-

*Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della sua regolarità tecnica.*

Meri 03/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.-

*Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della sua regolarità contabile.*

Meri 03/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del II Settore
Al Revisore dei Conti
Al Sig. Sindaco
All'Assessore al Bilancio e Tributi
del Comune di Meri
LORO SEDI

Oggetto: **Emendamento n.1 al Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.**

I sottoscritti Antonino Campo nella qualità di Capo Gruppo di maggioranza e Antonino Siracusa nella qualità di Capo Gruppo di minoranza avendo analizzato il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie, a nome dei rispettivi gruppi di consiglieri propongono il seguente Emendamento:

Modificare nel seguente modo l'art. 11

Il comma 1 viene così sostituito:

"Le somme dovute dai contribuenti, a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione di tutti i tributi locali, possono essere versate anche ratealmente secondo il seguente prospetto:

- per importi da € 200,00 in due rate mensili;
- per importi da € 200,001 fino ad € 300,00 in tre rate mensili;
- per importi da € 300,001 fino ad € 400,00 in quattro rate mensili;
- per importi da € 400,001 fino ad € 500,00 in cinque rate mensili;
- per importi da € 500,001 fino ad € 1.000,00 in sei rate mensili;
- per importi oltre € 1.000,001 in un numero massimo di dodici rate mensili;

Il comma 4 viene così modificato:

"...l'importo minimo di € 250,00" viene sostituito con "...l'importo minimo di € 200,00";

"...essere inferiori a € 50,00" viene sostituito con "...essere inferiori a € 100,00"

Resta fermo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge, e/o di regolamenti comunali in materia tributaria".

Merì (ME) addì

Il Capo Gruppo di Minoranza

Il Capo Gruppo di Maggioranza

*Si esprime parere favorevole all'emendamento
di cui è oggetto.*

Merì 24/01/2014

*Giuseppe Di Carlo
Sindaco*



COMUNE DI MERÌ

POVINCIA DI MESSINA

Prot. 6947

II° SETTORE
ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI

RELAZIONE TECNICO CONTABILE
SULL'EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E
TRIBUTAIRE

Oggetto: Pareri tecnico e contabile sull'emendamento n. 1 al regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie, presentato a firma congiunta dal gruppo di maggioranza e di minoranza.

Il sottoscritto Mariano Bucca Responsabile del II° Settore:

Visto che in data 22/09/2014 è pervenuto presso questo Ente un emendamento al regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie, acquisito al protocollo generale con nota n° 6861 del 22/09/2014, a firma dei capo gruppi di maggioranza e minoranza;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 T.U.E.L.;

Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;

ESPRIME

Parere Tecnico: **FAVOREVOLE**

Parere Contabile: **FAVOREVOLE**

Merì, li 24-09-2014



Il Responsabile del Servizio Finanziario